

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 240

34° anno

29 agosto 1991

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2552/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2553/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2554/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	5
* Regolamento (CEE) n. 2555/91 della Commissione, del 27 agosto 1991, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	7
Regolamento (CEE) n. 2556/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	11
Regolamento (CEE) n. 2557/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che modifica il regolamento (CEE) 2464/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay	12
Regolamento (CEE) n. 2558/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91	13
Regolamento (CEE) n. 2559/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	14
Regolamento (CEE) n. 2560/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	17
Regolamento (CEE) n. 2561/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	19

Regolamento (CEE) n. 2562/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	24
Regolamento (CEE) n. 2563/91 della Commissione, del 28 agosto 1991, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	26

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

91/449/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi** 28

91/450/CEE, Euratom :

- * **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce il territorio degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto lordo ai prezzi di mercato** 36

91/451/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 29 luglio 1991, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (150ª deroga)** 41

91/452/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 29 luglio 1991, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (151ª deroga)** 43

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2552/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1844/91 della Commissione⁽⁵⁾, e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 agosto 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1844/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	125,77 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	125,77 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	170,03 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	170,03 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	156,31
1001 90 99	156,31
1002 00 00	157,34 ⁽⁶⁾
1003 00 10	140,70
1003 00 90	140,70
1004 00 10	113,44
1004 00 90	113,44
1005 10 90	125,77 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	125,77 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	137,66 ⁽⁴⁾
1008 10 00	41,91
1008 20 00	116,56 ⁽⁴⁾
1008 30 00	30,44 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	30,44
1101 00 00	231,84 ⁽⁸⁾
1102 10 00	233,28 ⁽⁸⁾
1103 11 10	276,61 ⁽⁸⁾
1103 11 90	249,56 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2553/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 agosto 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. E 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	9,27
1008 90 90	0	0	0	9,27
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2554/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	33,40 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	33,62 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	33,40 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	33,62 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3631
1701 99 10 100	36,31	
1701 99 10 910	36,55	
1701 99 10 950	34,05	
1701 99 90 100		0,3631

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2555/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1991

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1991.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	56,54	2391	448,47	116,16	393,69	12706	43,41	86438	130,84	39,51
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	28,95	1222	229,33	59,42	201,94	6567	22,21	44428	66,94	20,27
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	22,56	952	178,71	46,30	157,36	5117	17,31	34620	52,16	15,80
1.40	0703 20 00	Agli	198,88	8397	1575,15	408,12	1387,04	45107	152,59	305147	459,81	139,26
1.50	ex 0703 90 00	Porri	31,69	1342	249,61	65,25	221,05	7103	24,39	48368	73,54	22,07
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	111,88	4727	881,91	229,55	781,19	24749	86,13	171354	258,72	78,54
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2267	423,88	110,06	374,08	11735	41,29	82719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	23,05	975	182,88	47,36	160,54	5181	17,70	35248	53,35	16,11
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	65,16	2755	516,83	133,86	453,71	14643	50,03	99614	150,79	45,53
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	48,42	2050	382,57	99,63	337,79	10913	37,24	73939	112,24	33,73
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	65,45	2767	519,12	134,46	455,72	14708	50,25	100055	151,46	45,73
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	45,52	1923	357,88	93,59	315,84	10133	34,99	69174	105,45	31,22
1.130	ex 0706 10 00	Carote	32,74	1384	259,75	67,27	228,02	7359	25,14	50064	75,78	22,88
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	54,33	2302	429,62	111,96	379,00	12152	41,89	83107	126,19	37,58
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	37,78	1598	300,29	77,67	263,25	8476	29,03	57767	87,46	26,32
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)	209,57	8849	1659,88	430,08	1461,66	47533	160,80	321562	484,54	146,76
1.170		Fagioli:										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)	110,44	4671	877,75	227,02	769,50	24775	84,86	168853	255,66	76,95
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (<i>Phaseolus</i> Ssp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi)	86,96	3672	688,79	178,47	606,54	19724	66,72	133437	201,07	60,90
1.180	ex 0708 90 00	Fave	40,17	1701	317,44	82,67	280,28	9055	30,90	61351	93,13	27,99
1.190	0709 10 00	Carciofi	76,11	3221	598,42	156,61	531,31	17132	58,50	116646	176,44	52,84
1.200		Asparagi:										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	542,00	22885	4292,67	1112,24	3780,04	122928	415,85	831601	1253,10	379,53
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	302,03	12787	2386,34	621,48	2107,02	68076	232,31	461204	700,14	210,44
1.210	0709 30 00	Melanzane	76,08	3212	602,57	156,13	530,61	17255	58,37	116734	175,90	53,27
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (<i>Apium graveolens</i> , var. <i>dulce</i>)	63,90	2705	504,88	131,48	445,78	14403	49,15	97577	148,13	44,52
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	527,61	22278	4178,75	1082,72	3679,72	119665	404,81	809530	1219,84	369,46
1.240	0709 60 10	Peperoni	60,91	2572	482,46	125,00	424,84	13816	46,73	93465	140,83	42,65
1.250	0709 90 50	Finocchi	151,15	6399	1194,24	311,01	1054,46	34069	116,26	230809	350,38	105,31
1.260	0709 90 70	Zucchine	59,97	2536	475,68	123,20	417,58	13477	46,05	91683	138,78	41,91
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	72,78	3080	573,11	149,64	502,35	15180	55,82	112490	168,76	50,99
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi	87,98	3716	694,15	180,34	612,04	18967	67,47	135667	203,31	61,65
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalla frutta della piantaggine, fresche	35,56	1501	281,69	72,98	248,05	8066	27,28	54572	82,23	24,90
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	48,96	2067	387,79	100,48	341,48	11105	37,56	75126	113,20	34,28
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	134,35	5673	1064,10	275,71	937,03	30472	103,08	206145	310,63	94,08

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	121,48	5129	962,13	249,29	847,23	27 552	93,20	186 389	280,86	85,06
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	33,11	1 399	262,75	67,94	231,20	7 461	25,42	50 719	76,60	23,11
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	47,97	2 025	379,95	98,44	334,57	10 880	36,80	73 606	110,91	33,59
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	32,44	1 369	256,93	66,57	226,24	7 357	24,89	49 773	75,00	22,71
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	52,29	2 207	414,15	107,31	364,70	11 860	40,12	80 233	120,90	36,61
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	89,26	3 774	707,98	183,37	621,51	20 059	68,53	136 456	206,56	62,37
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	100,89	4 271	797,16	207,60	703,86	22 741	77,60	154 067	233,88	70,29
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	58,43	2 467	462,79	119,91	407,52	13 252	44,83	89 655	135,09	40,91
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	46,37	1 958	367,29	95,16	323,42	10 518	35,58	71 153	107,21	32,47
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	84,61	3 572	670,19	173,64	590,15	19 192	64,92	129 833	195,64	59,25
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	64,35	2 717	509,68	132,06	448,81	14 595	49,37	98 738	148,78	45,06
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	72,71	3 070	575,87	149,21	507,10	16 491	55,78	111 561	168,10	50,91
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	110,88	4 681	878,19	227,54	773,31	25 148	85,07	170 128	256,35	77,64
2.110	0807 10 10	Cocomeri	17,28	729	136,88	35,46	120,53	3 919	13,26	26 517	39,95	12,10
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	32,97	1 392	261,18	67,67	229,99	7 479	25,30	50 597	76,24	23,09
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	55,92	2 361	442,89	114,75	390,00	12 683	42,90	85 799	129,28	39,15
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	85,46	3 608	676,88	175,38	596,05	19 383	65,57	131 129	197,59	59,84
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	91,95	3 889	730,80	189,02	640,67	20 627	70,66	140 584	212,85	64,07
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	76,25	3 219	603,97	156,49	531,85	17 295	58,51	117 006	176,31	53,40
2.150	0809 10 00	Albicocche	35,90	1 516	284,36	73,67	250,40	8 143	27,54	55 087	83,00	25,14
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	90,53	3 825	718,45	185,77	632,16	20 401	69,52	138 679	209,44	63,20
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	69,55	2 936	550,85	142,72	485,07	15 774	53,36	106 714	160,80	48,70

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	86,55	3 654	685,50	177,61	603,64	19 630	66,40	132 799	200,11	60,60
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	99,07	4 183	784,66	203,31	690,96	22 470	76,01	152 010	229,05	69,37
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	112,79	4 769	894,61	231,71	785,35	25 346	86,60	172 427	261,01	78,82
2.205	0810 20 10	Lamponi	1 336,1	56 503	10 597,8	2 745,00	9 303,49	300 265	1 025,9	204 261,4	3 092,02	933,75
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	136,31	5 755	1 079,64	279,74	950,71	30 917	104,59	209 154	315,16	95,45
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	162,87	6 877	1 289,99	334,24	1 135,94	36 941	124,96	249 905	376,57	114,05
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	54,65	2 307	431,24	111,97	380,57	11 938	42,00	84 154	126,24	38,38
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	248,20	10 480	1 965,83	509,35	1 731,07	56 295	190,43	380 832	573,85	173,81
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	383,88	16 209	3 040,38	787,77	2 677,29	87 066	294,53	588 999	887,53	268,81

REGOLAMENTO (CEE) N. 2556/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1854/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2509/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1854/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 agosto 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,82 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 22. 8. 1991, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2557/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

che modifica il regolamento (CEE) 2464/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2464/91 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2520/91⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Uruguay,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 2,41 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2464/91 è sostituito dall'importo di 5,56 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 226 del 14. 8. 1991, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 234 del 23. 8. 1991, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2558/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,103 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2559/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 5 agosto 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 5

agosto 1991 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 5 agosto 1991, l'importo del premio è fissato a 77,653 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia il # 5 # agosto 1991, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 5 agosto 1991.

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

(3) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

(4) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

(5) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	36,497	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	77,653	0
0204 21 00	77,653	0
0204 50 11		0
0204 22 10	54,357	
0204 22 30	85,418	
0204 22 50	100,949	
0204 22 90	100,949	
0204 23 00	141,328	
0204 30 00	58,240	
0204 41 00	58,240	
0204 42 10	40,768	
0204 42 30	64,064	
0204 42 50	75,712	
0204 42 90	75,712	
0204 43 00	105,997	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	100,949	
0210 90 19	141,328	
1602 90 71 :		
— non disossate	100,949	
— disossate	141,328	

(¹) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2560/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2547/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 agosto 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 239 del 28. 8. 1991, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	37,18 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,18 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,18 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,18 ⁽¹⁾
1701 91 00	41,46
1701 99 10	41,46
1701 99 90	41,46 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2561/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽¹¹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹²⁾ prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹¹⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90 ⁽²⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
0714 10 10 (*)	139,42	146,07
0714 10 91	143,05 (*) (*)	143,05
0714 10 99	141,24	146,07
0714 90 11	143,05 (*) (*)	143,05
0714 90 19	141,24 (*)	146,07
1102 20 10	229,12	235,16
1102 20 90	129,84	132,86
1102 30 00	158,97	161,99
1102 90 10	257,49	263,53
1102 90 30	207,76	213,80
1102 90 90	140,14	143,16
1103 12 00	207,76	213,80
1103 13 11	229,12	235,16
1103 13 19	229,12	235,16
1103 13 90	129,84	132,86
1103 14 00	158,97	161,99
1103 19 10	257,36	263,40
1103 19 30	257,49	263,53
1103 19 90	140,14	143,16
1103 21 00	284,67	290,71
1103 29 10	257,36	263,40
1103 29 20	257,49	263,53
1103 29 30	207,76	213,80
1103 29 40	229,12	235,16
1103 29 50	158,97	161,99
1103 29 90	140,14	143,16
1104 11 10	145,91	148,93
1104 11 90	286,10	292,14
1104 12 10	117,73	120,75
1104 12 90	230,84	236,88
1104 19 10	284,67	290,71
1104 19 30	257,36	263,40
1104 19 50	229,12	235,16
1104 19 91	269,95	275,99
1104 19 99	247,30	253,34
1104 21 10	228,88	231,90
1104 21 30	228,88	231,90
1104 21 50	357,63	363,67
1104 21 90	145,91	148,93
1104 22 10 10 (*)	117,73	120,75
1104 22 10 90 (*)	207,76	210,78
1104 22 30	207,76	210,78
1104 22 50	184,67	187,69
1104 22 90	117,73	120,75
1104 23 10	203,66	206,68
1104 23 30	203,66	206,68

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) ^(*)
1104 23 90	129,84	132,86
1104 29 11	210,34	213,36
1104 29 15	190,16	193,18
1104 29 19	219,82	222,84
1104 29 31	253,04	256,06
1104 29 35	228,77	231,79
1104 29 39	219,82	222,84
1104 29 91	161,31	164,33
1104 29 95	145,84	148,86
1104 29 99	140,14	143,16
1104 30 10	118,61	124,65
1104 30 90	95,47	101,51
1106 20 10	139,42 ^(*)	146,07
1106 20 91	201,31 ^(*)	225,49
1106 20 99	201,31 ^(*)	225,49
1107 10 11	281,51	292,39
1107 10 19	210,34	221,22
1107 10 91	254,63	265,51 ^(*)
1107 10 99	190,26	201,14
1107 20 00	221,73	232,61 ^(*)
1108 11 00	347,93	368,48
1108 12 00	204,94	225,49
1108 13 00	204,94	225,49 ^(*)
1108 14 00	102,47	225,49
1108 19 10	227,95	258,78
1108 19 90	102,47 ^(*)	225,49
1109 00 00	632,60	813,94
1702 30 51	267,31	364,03
1702 30 59	204,94	271,43
1702 30 91	267,31	364,03
1702 30 99	204,94	271,43
1702 40 90	204,94	271,43
1702 90 50	204,94	271,43
1702 90 75	280,04	376,76
1702 90 79	194,75	261,24
2106 90 55	204,94	271,43
2302 10 10	59,99	65,99
2302 10 90	128,55	134,55
2302 20 10	59,99	65,99
2302 20 90	128,55	134,55
2302 30 10	59,99	65,99
2302 30 90	128,55	134,55
2302 40 10	59,99	65,99
2302 40 90	128,55	134,55
2303 10 11	254,58	435,92

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (³) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (⁴) Codice Taric : avena spuntata.
- (⁵) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (⁶) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.
- (⁷) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2562/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1991

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per

alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁷⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
2309 10 11	20,37	31,25
2309 10 13	625,94	636,82
2309 10 31	63,65	74,53
2309 10 33	669,22	680,10
2309 10 51	127,29	138,17
2309 10 53	732,86	743,74
2309 90 31	20,37	31,25
2309 90 33	625,94	636,82
2309 90 41	63,65	74,53
2309 90 43	669,22	680,10
2309 90 51	127,29	138,17
2309 90 53	732,86	743,74

(*) All'alto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2563/91 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 1991****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2524/91 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2551/91 ⁽⁵⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzi-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2524/91 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 234 del 23. 8. 1991, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 239 del 28. 8. 1991, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 agosto 1991, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		8	9	10	11	12	1	2
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 600	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 500	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi

(91/449/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/266/CEE⁽²⁾, in particolare gli articoli 21 bis e 22,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 91/361/CEE della Commissione⁽⁴⁾, reca l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

considerando che è necessario stabilire le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle importazioni di prodotti a base di carne in provenienza da tali paesi terzi;

considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono venir importate da paesi terzi sono determinate dalla situazione sanitaria del paese in cui avviene la trasformazione; che, per poter essere importati, alcuni prodotti a base di carne devono aver subito un particolare trattamento;

considerando che taluni paesi terzi iscritti nell'elenco di cui sopra potranno essere autorizzati solo all'importazione di prodotti a base di carne che abbiano subito un trattamento termico completo;

considerando tuttavia che alcuni Stati membri importano prodotti a base di carne dai paesi di cui trattasi e che è necessario autorizzare l'importazione diretta dei prodotti in parola negli Stati membri interessati fino a quando la Commissione non abbia effettuato un sopralluogo veterinario;

considerando che, di norma, è ammessa l'importazione nella Comunità di certe categorie di prodotti a base di carne; che è d'uopo precisare i trattamenti e le certificazioni necessari affinché si possa procedere all'importazione di tali prodotti dai paesi terzi che li esportano; che tuttavia, ai sensi della procedura definita dall'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE, altri trattamenti possono essere ammessi, caso per caso, in funzione della situazione zoonosanitaria esistente nel paese esportatore;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle categorie di prodotti a base di carne di seguito precisate.

- a) Prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera b), che soddisfano alle condizioni precisate nel modello di certificato sanitario riportato nell'allegato A. Tale certificato deve scortare le partite di prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi elencati nella parte II del medesimo allegato A fino a che certe condizioni specifiche di sanità animale e il certificato sanitario per l'importazione di questi prodotti siano stabiliti con decisione della Commissione a seguito di un sopralluogo veterinario effettuato in ogni paese.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 45.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 18. 7. 1991, pag. 43.

b) Prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con valore F_0 superiore o pari a 3, che soddisfano alle condizioni precisate nel modello di certificato sanitario riportato nell'allegato B. Tale certificato deve scortare le partite di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi elencati nella parte II del medesimo allegato B fino a che certe condizioni specifiche di sanità animale e il certificato sanitario per l'importazione di questi prodotti siano stabiliti con decisione della Commissione a seguito di un sopralluogo veterinario effettuato in ogni paese.

2. Gli Stati membri autorizzano altresì l'importazione da alcuni paesi terzi, elencati nella parte II dell'allegato C, di prodotti a base di carne previamente sottoposti a trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa, che soddisfino alle condizioni precisate nel modello di certificato sanitario riportato nell'allegato C. Tale certificato deve scortare la partita fino a che certe condizioni specifiche di sanità animale e il certificato sanitario per l'importazione di

questi prodotti siano stabiliti con decisione della Commissione a seguito di un sopralluogo veterinario effettuato in ogni paese.

3. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne appartenenti a categorie diverse da quelle cui è fatto riferimento nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO A

PARTE I

MODELLO
CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per prodotti a base di carne⁽¹⁾ diversi da quelli che sono stati sottoposti ad un trattamento termico in un contenitore ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3, destinati all'esportazione nella Comunità economica europea

Paese di destinazione : Numero⁽²⁾
(nome dello Stato membro della CEE)

Numero di riferimento per certificato sanitario

Paese esportatore :
(vedi elenco dell'allegato A, parte II)

Ministero :

Servizio :

Riferimento :⁽³⁾

I. Identificazione dei prodotti a base di carne

Natura dei prodotti :
(specie animali)

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o degli imballaggi :

Temperatura prescritta per il magazzinaggio e il trasporto :

Durata di conservazione :

Peso netto :

II. Provenienza dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) da cui proviene la carne fresca :

.....

.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) autorizzato(i) :

.....

.....

III. Destinazione dei prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne sono spediti da :
(luogo di spedizione)

a :
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto⁽³⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario :

.....

.....

⁽¹⁾ Prodotti a base di carne ai sensi della direttiva 77/99/CEE.

⁽²⁾ Facoltativo.

⁽³⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato sanitario


Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne sopraindicati sono stati elaborati utilizzando carni fresche:

- che soddisfano alle esigenze indicate dagli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 72/462/CEE e sono conformi a quanto prescritto dalla decisione .../CEE ⁽¹⁾ ⁽²⁾,
- originarie di uno Stato membro della Comunità economica europea e conformi a quanto prescritto dall'articolo 21 bis, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 72/462/CEE ⁽³⁾.

Fatto a, il

(località)

(data)



.....
(firma del veterinario ufficiale)

(cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario)

PARTE II

Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria parte I dell'allegato A

Australia
Austria
Bulgaria
Canada
Cecoslovacchia
Finlandia
Iugoslavia
Norvegia
Nuova Zelanda
Polonia
Romania
Stati Uniti d'America
Svezia
Svizzera
Ungheria

⁽¹⁾ Indicare la vigente decisione della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche con riguardo al paese d'origine di cui trattasi.

⁽²⁾ Cancellare la dicitura inappropriata.

ALLEGATO B

PARTE I

MODELLO
CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per prodotti a base di carne che sono stati sottoposti ad un trattamento termico in un contenitore ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3, destinati all'esportazione nella Comunità economica europea

Paese di destinazione : Numero (1)
(nome dello Stato membro della CEE)

Numero di riferimento per certificato sanitario :

Paese esportatore :
(Vedi elenco dell'allegato B, parte II)

Ministero :

Servizio :

Riferimento : (1)

I. Identificazione dei prodotti a base di carne

Natura dei prodotti :
(specie animali)

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o degli imballaggi :

Peso netto :

II. Provenienza dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) da cui proviene la carne fresca :

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) autorizzato(i) :

III. Destinazione dei prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne sono spediti da :
(luogo di spedizione)

a :
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (2) :

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

(1) Facoltativo.


(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne sopraindicati :

- a) sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 21 bis della direttiva 72/462/CEE,
e
b) sono stati sottoposti a trattamento termico in un recipiente ermetico con un valore di Fo pari o superiore a 3.

Fatto a il
(località) (data)



.....
(firma del veterinario ufficiale)

(cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario)

PARTE II

Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria parte I dell'allegato B

Argentina
Australia
Austria
Botswana
Brasile
Bulgaria
Canada
Cecoslovacchia
Cile
Cipro
Colombia
Etiopia
Finlandia
Hong Kong
India
Islanda
Israele
Iugoslavia
Kenia
Madagascar
Marocco

Maurizio
Namibia
Norvegia
Nuova Zelanda
Paraguay
Polonia
Repubblica popolare cinese
Repubblica sudafricana
Romania
Singapore
Stati Uniti d'America
Svezia
Svizzera
Swaziland
Tailandia
Tunisia
Ungheria
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
Uruguay
Zimbabwe

ALLEGATO C

PARTE I

MODELLO
CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per prodotti a base di carne che sono stati sottoposti ad un trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa, destinati all'esportazione nella Comunità economica europea

Paese di destinazione : Numero⁽¹⁾
(nome dello Stato membro della CEE)

Numero di riferimento per certificato sanitario :

Paese esportatore :
(vedi elenco dell'allegato C, parte II)

Ministero :

Servizio :

Riferimento :⁽¹⁾

I. Identificazione dei prodotti a base di carne

Natura dei prodotti :
(specie animali)

Natura dei pezzi :

Natura dell'imballaggio :

Numero dei pezzi o degli imballaggi :

Temperatura prescritta per il magazzinaggio e il trasporto :

Durata di conservazione :

Peso netto :

II. Provenienza dei prodotti a base di carne

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) da cui proviene la carne fresca :

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) autorizzato(i) :

III. Destinazione dei prodotti a base di carne

I prodotti a base di carne sono spediti da :
(luogo di spedizione)

a :
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto⁽²⁾ :

Nome e indirizzo dello speditore :

Nome e indirizzo del destinatario :

⁽¹⁾ Facoltativo.

⁽²⁾ Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che :

1) i prodotti a base di carne sopraindicati :

a) sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 21 bis, paragrafo 2, ultima frase della direttiva 72/462/CEE,

e


b) sono stati sottoposti a trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa ;

2) dopo il trattamento termico sono state prese tutte le precauzioni atte ad impedire una ricontaminazione.

Fatto a , il

(località)

(data)



.....
(firma del veterinario ufficiale)

(cognome in lettere maiuscole, qualifica e funzioni del firmatario)

PARTE II

Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria riportato nella parte I

Argentina
Brasile
Cipro
Paraguay
Uruguay

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1991

che definisce il territorio degli Stati membri ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto lordo ai prezzi di mercato

(91/450/CEE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che per definire il prodotto nazionale lordo a prezzi di mercato (PNLpm) ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom è necessario chiarire la definizione di territorio degli Stati membri utilizzata ai fini del sistema europeo di conti economici integrati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, il territorio economico degli Stati membri è definito in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991.

Per la Commissione

Henning CHRISTOPHERSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

ALLEGATO

Il territorio economico del Regno del Belgio comprende :

- il territorio del Regno del Belgio ;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi ;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto ;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita ;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico del Regno di Danimarca comprende :

- il territorio del Regno di Danimarca, eccettuate le isole Faerøer e la Groenlandia ;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi ;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto ;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita ;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico della Repubblica federale di Germania comprende :

- il territorio della Repubblica federale di Germania ;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi ;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto ;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita ;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico della Repubblica ellenica comprende :

- il territorio della Repubblica ellenica ;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi ;

- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico del Regno di Spagna comprende:

- il territorio del Regno di Spagna;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico della Repubblica francese comprende:

- il territorio della Repubblica francese, eccettuati i paesi e i territori d'oltremare sui quali essa esercita una sovranità quali sono definiti nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico dell'Irlanda comprende:

- il territorio dell'Irlanda;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto;

- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita ;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico della Repubblica italiana comprende :

- il territorio della Repubblica italiana ;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi ;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto ;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita ;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico del Granducato di Lussemburgo comprende :

- il territorio del Granducato di Lussemburgo ;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi ;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto ;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita ;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico del Regno dei Paesi Bassi comprende :

- il territorio del Regno dei Paesi Bassi, eccettuati i paesi e i territori d'oltremare sui quali esso esercita una sovranità, quali sono definiti nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea ;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi ;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto ;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita ;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico della Repubblica portoghese comprende :

- il territorio della Repubblica portoghese ;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi ;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto ;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita ;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

Il territorio economico del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprende :

- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
- lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi ;
- le zone franche territoriali — cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati, dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche) — per tutte le operazioni diverse da quelle che riguardano la proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento del loro acquisto ;
- le zone franche extraterritoriali — cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni comunitarie europee o dagli organismi internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati — per le sole operazioni relative alla proprietà dei terreni che costituiscono la zona franca e dei fabbricati situati su questi terreni al momento della loro vendita ;
- i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono sul territorio, quale viene definito nei punti precedenti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1991

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (150ª deroga)

(91/451/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti; che inoltre le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o tali contingenti tariffari non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccoman-

dazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire, a norma dell'articolo 71, terzo comma del trattato CECA, che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, e che i prodotti siderurgici importati non siano rispediti tal quali in altri Stati membri della Comunità;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari qui di seguito indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
a) ex 7213 50 10	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle di valvola con diametro di 5,5 mm o più ed uguale o inferiore a 13 mm:	Germania	1 200	0
		Benelux	1 380	0
		Francia	1 430	0
	in ferro o in acciai non legati, contenenti, in peso:			
	— 0,6 % o più, ma non più dello 0,7 % di carbonio			
	— 0,25 % o meno di silicio			
	— 0,5 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese			
	— 0,02 % o meno di zolfo			
	— 0,03 % o meno di fosforo			
	— 0,06 % o meno di rame			

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
b) ex 7227 90 80	in altri acciai legati, contenenti in peso : — 0,6 % o più, ma non più dello 0,7 % di carbonio — 0,15 % o più, ma non più dello 0,3 % di silicio — 0,6 % o più, ma non più dello 0,9 % di manganese — 0,025 % o meno di zolfo — 0,025 % o meno di fosforo — 0,4 % o più, ma non più dello 0,6 % di cromo — 0,1 % o più, ma non più dello 0,25 % di vanadio			
c) ex 7228 90 80	in altri acciai legati, contenenti in peso : — 0,5 % o più, ma non più dello 0,6 % di carbonio — 1,2 % o più, ma non più dell'1,7 % di silicio — 0,4 % o più, ma non più dello 0,8 % di manganese — 0,025 % o meno di zolfo — 0,025 % o meno di fosforo — 0,4 % o più, ma non più dello 0,6 % di cromo			

2. Le quantità non utilizzate del contingente tariffario autorizzato per i prodotti elencati qui sopra per il primo semestre del 1991 possono essere importate a dazio nullo durante il secondo semestre del 1991.

3. I prodotti suddetti devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche :

a) Decarburazione

Profondità di decarburazione misurata senza difetti :

- per le vergelle di cui alle lettere a) e b) : 0,05 mm massimo,
- per le vergelle di cui alla lettera c) : 0,07 mm massimo.

b) Stato superficiale

Profondità massima dei difetti (cricche, fessure o ripiegature) misurata perpendicolarmente alla superficie : 0,05 mm.

c) Inclusioni non metalliche

Esame da effettuare secondo le norme AFNOR (rif. A 04/106) del luglio 1972 e secondo lo Stahl-Elsen-Blatt 1570/71.

Valore massimo tipo figura 1 : della superficie sino a due terzi di raggio.

Valore massimo tipo figura 2 : al di sotto dei terzi del raggio sino al cuore.

I valori indicati sono validi per qualsiasi tipo di inclusione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per impedire la rispedizione in altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari.

3. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1991

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (151ª deroga)

(91/452/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti;

considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali sospensioni dei dazi o tali contingenti tariffari non sono suscettibili di pregiudicare la

realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire, a norma dell'articolo 71, terzo comma del trattato CECA, che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, e che i prodotti siderurgici importati non siano rispediti tal quali in altri Stati membri della Comunità;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari qui di seguito indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

Codice NC	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 7225 10 91 ex 7226 10 30	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti « magnetici », laminati a freddo, a grani orientati, di larghezza rispettivamente superiore a 500 mm e pari o superiore a 600 mm, di spessore superiore a 0,23 mm, aventi una perdita per inversione magnetica nominale pari o inferiore a 0,8 W/kg, determinati secondo il metodo Epstein con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1,7 tesla	Benelux	300	0

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

2. Le quantità non utilizzate del contingente tariffario autorizzato per i prodotti elencati qui sopra per il primo semestre del 1991 possono essere importate a dazio nullo durante il secondo semestre del 1991.

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per impedire la rispedizione in altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991.

Per la Commissione

FRANS ANDRIESEN

Vicepresidente